



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0008396**
del 12/07/2019 ore 09:15:27
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 LUG. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Potenza
Via Vico Brancati n. 6
85100 Potenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 102/2019 – Sospensione per morosità

Con riferimento al Vostro quesito del 14 giugno 2019 (prot. CNDCEC n. 7299 del 17.06.2019), con il quale si domanda:

- 1) Quale sia il termine di prescrizione per la riscossione del contributo annuale da parte degli iscritti;
- 2) Se, nel caso in cui l'iscritto sia stato sospeso dall'albo, è tenuto al versamento delle quote per le annualità in cui risulta sospeso;
- 3) Se conserva efficacia giuridica la delibera del Consiglio dell'Ordine in caso di omessa notifica all'interessato;
- 4) Se, a fronte di un provvedimento di sospensione per morosità per determinate annualità, il persistere della morosità per ulteriori annualità richieda un nuovo provvedimento del Consiglio di Disciplina;

si osserva al riguardo quanto segue.

Quanto al quesito di cui al punto 1), si rappresenta che il termine prescrizione, per quanto concerne la riscossione dei contributi da parte degli iscritti, è quinquennale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2948 c.c., il quale dispone che *"Si prescrivono in cinque anni4) Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"*.

Con riguardo alla domanda di cui al punto 2), si rappresenta che la circostanza che l'iscritto sia sospeso per morosità non fa venir meno in capo al medesimo l'obbligo di corrispondere le annualità per le quali risulta moroso; si precisa infatti che il versamento dei contributi da parte degli iscritti costituisce un obbligo normativamente prescritto ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/05, il quale dispone che il Consiglio dell'Ordine *"stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco...."*; inoltre, il mancato versamento dei contributi da parte dell'iscritto comporta il venir meno del requisito dell'irreprensibile condotta previsto dall'art. 36, comma 1, lett. c, dell'Ordinamento professionale, tanto che, decorso un anno dal provvedimento di sospensione per morosità senza che l'iscritto abbia provveduto a sanare la stessa, l'iscritto può essere cancellato dall'albo in base a quanto previsto dal Regolamento per la riscossione dei contributi, il quale, all'art. 7,

stabilisce che, decorso un anno dal provvedimento di sospensione per morosità e decorsi invano altresì ulteriori sessanta giorni durante i quali l'iscritto avrebbe potuto sanare la pregressa morosità, il Consiglio (di Disciplina) può avviare il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dall'albo professionale dell'iscritto moroso.

In merito al punto 3 del quesito, ovvero se conservi efficacia giuridica un provvedimento che non sia stato (correttamente) notificato al destinatario, si evidenzia che l'omessa o irregolare notifica del provvedimento determina la mancata efficacia dello stesso nei confronti del soggetto al quale è indirizzato, atteso che i provvedimenti disciplinari sono da ritenersi "*atti unilaterali recettizi*" che, a norma dell'art. 1334 c.c., producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Infine, con riferimento al punto 4) del quesito, ovvero se il persistere della morosità per ulteriori annualità, oltre a quelle per le quali l'iscritto è già stato sospeso, possa comportare la necessità dell'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Consiglio di Disciplina, la risposta è di segno affermativo; come già detto nella risposta al quesito di cui al punto 2), la circostanza che il soggetto sia già stato sanzionato non determina il venir meno dell'obbligo di versare i contributi per le annualità per le quali l'iscritto è stato sanzionato e tanto meno quello per i contributi relativi alle annualità successive, motivo per cui il Consiglio di Disciplina può disporre l'apertura di ulteriori procedimenti disciplinari per morosità a carico del professionista.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 